

**Risoluzione n. 26/09 del 9 novembre 2009**  
**per il telefilm “Soko Wien - Squadra Speciale Vienna” su Raitre**  
**in fascia protetta**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 9 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 131/09 riguardante la diffusione del telefilm “Soko Wien – Squadra Speciale Vienna” su Raitre a partire dalle ore 17.17 del 10 agosto 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 16 ottobre 2009

deve respingere la tesi, del tutto unilaterale, riportata nella memoria difensiva sopra citata, con la quale la Concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo tenta di contestare le prerogative del Comitato

osserva inoltre che l’occasione per riflettere sulla negatività di episodi di bullismo – per citare la memoria difensiva – evocando “situazioni e circostanze che possono verificarsi in tutti gli istituti di istruzione di scuola media e superiore” presuppone una capacità di discernimento tutt’altro che scontata nei piccoli telespettatori presenti davanti al televisore senza il sostegno degli adulti

più in generale, ritiene che possano avere effetti nocivi sui bambini e in ragazzi all’ascolto la narrazione visiva incentrata su adolescenti che subiscono e attuano episodi di estrema violenza, di studenti che filmano sul telefonino i pestaggi effettuati da mostrare con orgoglio ai compagni, l’ammissione da parte di un gruppo di ragazze di picchiare i loro “amici” per passatempo, l’annegamento nel Danubio di un ragazzino picchiato e ucciso dai suoi coetanei

non condivide pertanto il giudizio espresso nella memoria difensiva che “dal contesto narrativo che caratterizza l’episodio in riferimento emergono valori morali che, per quanto in precedenza osservato e considerato, escludono ogni possibilità che il programma in questione possa aver leso il corretto sviluppo psichico e morale dei minori spettatori”

deve riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.4 e 3

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 27/09 del 9 novembre 2009  
per il film “Jerry Maguire” su Canale 5**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 9 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.153/09 riguardante la diffusione del film “Jerry Maguire” su Canale 5 a partire dalle ore 16.06 del 6 settembre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 16 ottobre 2009

conferma che non solo non si è tenuto conto della Delibera n. 2/09 del 15 gennaio 2009, prot. 216/08, indirizzata ad un'altra emittente dello stesso editore riguardante questo stesso film che raccomandava di prestare “nella scelta di programmazione di film e fiction nella fascia pomeridiana a maggiore attenzione alle singole scene, anche se brevi e isolate, che possano arrecare turbamento ai minori all’ascolto, in particolare nei giorni festivi e prefestivi” con riferimento ad una scena di sesso alle ore 16.20, ma che l’orario di programmazione è stato spostato nella fascia di protezione specifica dei minori

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.4 e 3

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 28/09 del 9 novembre 2009  
per il telefilm “Gossip Girl” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 9 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.182/09 riguardante la diffusione del telefilm “Gossip Girl” su Italia 1 a partire dalle ore 15.00 del 29 settembre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 28 ottobre 2009

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti”, a ridosso della “fascia protetta”, di telefilm caratterizzati da situazioni limite di spinta drammaticità coinvolgenti minori

più in generale, confida che in presenza di cicli di telefilm di richiamo per gli adolescenti, l'emittente proceda ad una selezione sempre più attenta delle singole puntate, provvedendo, per quelle che rappresentano aspetti più rischiosi per i minori all'ascolto, alla posticipazione oraria fuori dalla “televisione per tutti” (7.00 – 22.30)

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all'art. 2.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 29/09 del 23 novembre 2009  
per promozione di canali hard su Casting Channel**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 23 novembre 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 168/09 riguardante la diffusione su Casting Channel (ch 923) il giorno 24 settembre 2009 in orario di “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19, di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19.10.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti - associati a numerazione telefonica 899 - ad emittenti che trasmettono film pornografici contrasta con gli artt. 3.1, 4.1 e 4.4 comma b) del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 30/09 del 23 novembre 2009  
per promozione di canali hard su Dance TV  
in orario di fascia protetta (16-19)**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 23 novembre 2009 ;

a conclusione del procedimento prot. n. 171/09 riguardante la diffusione su Dance TV (ch 853) il giorno 24 settembre 2009 in orario di "fascia protetta", e precisamente tra le 16 e le 19, di promozione di abbonamenti ad emittenti che trasmettono film pornografici

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19.10.09, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di abbonamenti – associazioni a numerazione telefonica 178 306... - ad emittenti che trasmettono film pornografici contrasta con gli artt. 3.1 e 4.1 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 31/09 del 23 novembre 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto” su Tiziana Sat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 19 ottobre 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 173/09 riguardante la diffusione sull'emittente Tiziana Sat di un programma dedicato a pronostici di gioco con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 settembre 2009 tra le 16 e le 19

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 ottobre 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a pronostici di gioco in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.4 del Codice che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 32/09 del 23 novembre 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto” su Italy Sat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 19 ottobre 2009 ;

a conclusione del procedimento prot. n. 174/09 riguardante la diffusione sull'emittente Italy Sat di un programma dedicato a cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 settembre 2009 in “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 ottobre 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a cartomanzia, in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 33/09 del 23 novembre 2009  
per promozione delle “previsioni Lotto” su Italy Sat**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 19 ottobre 2009;

a conclusione del procedimento prot. n. 175/09 riguardante la diffusione sull'emittente Casa Italia di un programma dedicato a cartomanzia con promozione di linea telefonica a valore aggiunto, diffusione avvenuta il 24 settembre 2009 in “fascia protetta”, e precisamente tra le 16 e le 19

valutato, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, che l'emittente, nonostante nostra comunicazione di avvio di procedimento del 19 ottobre 2009, non ha presentato alcuna controdeduzione nei termini assegnati, potendo la difesa ampiamente essere svolta con deduzioni scritte e con la piena consultazione di tutti gli atti acquisiti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13

deve rilevare che la diffusione di promozione di numero telefonico a valore aggiunto relativo a cartomanzia in “fascia protetta” contrasta con i punti 4.1 e 4.4 del Codice di autoregolamentazione che escludono la diffusione di pubblicità suscettibile di nuocere ai minori dotati di inferiore capacità di giudizio e discernimento, considerati anche i principi ricavabili dalla delibera 34/05/CSP dell'8 marzo 2005 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (art. 5 ter comma 3)

chiede pertanto all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 34/09 del 23 novembre 2009  
per Tg3 del 29 luglio 2009**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 23 novembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.123/09 riguardante la diffusione del servizio sulla pena di morte “Nessuno tocchi Caino” in onda nel Tg3 edizione delle 14.00 il 29 luglio 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 16 ottobre 2009

ferma restando e ribadita l’infondatezza delle eccezioni che la Rai ha ritenuto richiamare nella Premessa

considerata le finalità di tutela dei diritti umani e il valore di denuncia del servizio, ritiene che tale valore non sarebbe stato pregiudicato ove fosse stato omesso il particolare più crudo e dal forte impatto emotivo riguardante la sequenza contestata del colpo di grazia dei condannati a morte

deve deplorare che, a fronte di immagini che si sapeva preventivamente essere di estrema delicatezza, sia mancato quel responsabile filtro che, senza pregiudizio per il diritto-dovere d’informazione, la tutela dei minori in questo caso esigeva, tanto più se si considera l’orario di televisione per tutti

ricorda, a riguardo di notizie che possano nuocere all’integrità psichica e morale dei minori – sempre che sussista il presupposto di effettiva necessità – quanto prescritto dal Codice: “Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori”, preavviso che comunque nel caso specifico è mancato

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.3 comma b

chiede all’emittente di adottare ogni provvedimento per assicurare il rispetto dovuto ai minori e, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), ingiunge di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nella stessa edizione del TG3.

Il Presidente

**Risoluzione n. 35 /09 del 3 dicembre 2009  
per la fiction “Tutta la verità” su Raiuno**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.194/09 riguardante la diffusione della fiction “Tutta la verità” in onda su Rai Uno a partire dalle ore 21.30 dell’11 ottobre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ritiene che le argomentazioni sviluppate in tale memoria non valgono a smontare le contestazioni contenute nell’avvio di istruttoria

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.2 b e c per non avere l’emittente evitato che una fiction di propria produzione, destinata alla prima serata, contenesse una sequenza insistita di un rapporto sessuale esplicito della protagonista con il suo amante, il tutto sotto lo sguardo attonito del marito di lei.

Si riscontra, inoltre, l’inadeguatezza della segnaletica gialla in riferimento ai contenuti della puntata e la mancanza di “programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta” a cui sono tenute le imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete.

Chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 36/09 del 3 dicembre 2009  
per il film “Fuori di testa” su Rai 4**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.152/09 riguardante la diffusione del film “Fuori di testa” in onda su Rai 4 a partire dalle ore 14.00 dell’8 settembre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ritiene che il genere della commedia giovanilistica-demenziale non valga a legittimare la volgarità del linguaggio e delle situazioni e gli espliciti riferimenti alla sfera sessuale che caratterizzano marcatamente e insistentemente il film, privo di avvertimento simbolico, e che avrebbero dovuto farne escludere la collocazione in orario di “televisione per tutti”;

deve pertanto riscontrare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento all’art. 2.4

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 37 /09 del 3 dicembre 2009  
per il promo della fiction “Tutta la verità” su Raiuno**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.197/09 riguardante la diffusione del promo della fiction “Tutta la verità” in onda su Rai Uno alle ore 18.42 del 6 ottobre 2009

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ritiene che le argomentazioni sviluppate in tale memoria non valgono a smontare le contestazioni contenute nell’avvio di istruttoria

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 4.1 e 4.4 per non avere l'emittente evitato che un promo, contenente la scena di un approccio sessuale, contrassegnato con farfalla gialla (quindi per una visione accompagnata da persone adulte), venga mandato in onda in “fascia protetta”, quando si presume che il minore all’ascolto non sia supportato dalla presenza di un adulto

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 38 /09 del 3 dicembre 2009**  
**per messaggio promozionale del sito internet [www.giocacomodo.it](http://www.giocacomodo.it) su TeleGenova**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.106/09 riguardante la diffusione del messaggio promozionale del sito internet [www.giocacomodo.it](http://www.giocacomodo.it) in onda l'8 aprile 2009 in "fascia protetta" (16-19) , dalle ore 16.45 alle 17.00 e dalle 18.46 alle 18.58,

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire il 1 dicembre 2009

deve rilevare che la diffusione di un messaggio promozionale a favore di un sito internet per giochi on line (blackjack, poker, scommesse, ippica, gratta e vinci) che consente al minore di accedere al sito senza alcuna difficoltà in quanto al suo interno non compaiono adeguate forme di protezione per l'accesso e la navigazione da parte di minori, contrasta con il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 4.1 e 4.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 39 /09 del 3 dicembre 2009  
per film “Crocevia per l’inferno” su Rai4**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.125/09 riguardante la diffusione del film “Crocevia per l’inferno” su Rai 4 il 27 luglio 2009 dalle ore 14.00 circa

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dalla Rai Radiotelevisione Italiana il 18 novembre 2009

ribadisce le motivazioni già espresse, alla luce del Codice di autoregolamentazione, sulla non idoneità alla collocazione in orario di “televisione per tutti” di un film caratterizzato da situazioni estreme di violenza e perversione, suscettibili di turbare i telespettatori giovanissimi

ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 2.2 comma a) e comma b) e 2.4

chiede all'emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 40 /09 del 3 dicembre 2009  
per messaggio promozionale del sito internet [www.giocacomodo.it](http://www.giocacomodo.it) su TeleLiguria**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n.140/09 riguardante la diffusione del messaggio promozionale del sito internet [www.giocacomodo.it](http://www.giocacomodo.it) in onda il 6 maggio 2009 dalle ore 16.45 alle 17.00, e dunque in “fascia protetta”

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire il 26 novembre 2009

deve rilevare che la diffusione di un messaggio promozionale a favore di un sito internet per giochi on line (blackjack, poker, scommesse, ippica, gratta e vinci) che consente al minore di accedere al sito senza alcuna difficoltà in quanto al suo interno non compaiono adeguate forme di protezione per l’accesso e la navigazione da parte di minori, contrasta con il Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento agli artt. 4.1 e 4.4

chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente

**Risoluzione n. 41/09 del 3 dicembre 2009  
per “Prendere o lasciare” su Italia 1**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori riunito il 3 dicembre 2009

a conclusione del procedimento prot. n. 220/09 riguardante la trasmissione “Prendere o lasciare” in onda dal lunedì al venerdì dal 26 ottobre alle 20.20 su Italia 1

valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset il 20 novembre 2009

ravvisa che la presenza della show girl Raffaella Fico sia in contrasto con l’invito che il Comitato rivolse alle emittenti nel documento “La rappresentazione della donna in Televisione” del 2 marzo 2004, in cui si invitata a prestare “maggiore attenzione ai modi in cui vengono rappresentate le donne soprattutto nelle pubblicità e nei programmi di intrattenimento”.

Nel caso specifico l’abbigliamento in completo intimo quasi evitico della giovane risalta le doti fisiche e l’aspetto attraente e non certo il suo ruolo di valletta e di assistente al presentatore, sminuendo così la dignità femminile e ledendo la sensibilità del pubblico eterogeneo all’ascolto. La figura della show girl, presentata come semplice strumento di seduzione “voyeuristica”, limitata ad ammiccamenti erotici e stacchetti musicali, con sorrisi in telecamera e inquadrature indugianti su dettagli del corpo, contrasta con la Premessa e i Principi Generali del Codice di autoregolamentazione .

Chiede all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Il Presidente